

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO n. 100 del 30 Novembre 2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento contenente la disciplina sugli acquisti interni dell'Agenzia

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

PREMESSO che:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: "Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012", veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta;

con proprio Decreto del 20.10.2017 n.85 l'Agenzia ha approvato il proprio Regolamento per la disciplina delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA) e di centrale unica di committenza (CUC),

con proprio Decreto del 15 novembre 2017 n. 88, è stato approvato il Regolamento degli Uffici e Servizi.

CONSIDERATO che:

Si rende necessario oltre che opportuno che l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in quanto stazione appaltante proceda a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, volto a disciplinare gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; la regolamentazione della materia garantisce, inoltre, trasparenza ed accessibilità limitando l'esercizio della potestà discrezionale dell'Agenzia, in qualità di stazione appaltante.

VISTI:

la L.R. Puglia . n. 24/2012;



la L.R. Puglia n. 20/2016;

il DL.gs n. 50/2016 e s.m.i.;

Lo Statuto dell' Agenzia, approvato giusta deliberazione di Giunta Regionale dell' 11 luglio 2017 n. 1124;

Il proprio Regolamento sugli Uffici e Servizi dell' Agenzia;

il proprio Regolamento per la disciplina delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA) e di centrale unica di committenza (CUC).

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di approvare il presente Regolamento contenente la disciplina sugli acquisti interni da parte dell' Agenzia, composto da n. 18 articoli che si allega al presente provvedimento per costituirne parte essenziale;

2. Di pubblicare il presente Decreto e correlato Regolamento sul sito istituzionale dell' Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti :” www.ager.puglia.it” sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti”.

Il Commissario ad acta
Avv. Gianfranco Grandaliano





AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

AGER TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi



INDICE

CAPO I

Delle acquisizioni di lavori, beni e servizi

ART. 1 Principi e finalità

ART. 2 Ambito di applicazione

ART. 3 Attività dei Responsabili delle Strutture gestionali

ART. 4 Responsabile del procedimento

ART. 5 Affidamenti sotto soglia

ART. 6 Casi di esclusione di ricorso al Mepa

ART. 7 Acquisizioni di valore entro Euro 1.000.00 (Iva esclusa)

ART. 8 Acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.000 ed inferiore ad Euro 40.000

ART. 9 Affidamenti di beni e/o servizi oltre Euro 40.000 e inferiore ad Euro 209.000 (Iva esclusa)

ART. 10 Affidamenti di beni e/o servizi oltre Euro 209.000 (Iva esclusa)

ART. 11 Affidamenti di lavori oltre Euro 40.000 e inferiore ad Euro 150.000 (Iva esclusa)

ART. 12 Affidamenti di lavori oltre Euro 150.000 (Iva esclusa) e inferiore ad Euro 1.000.000 (Iva esclusa)

ART. 13 Affidamenti di lavori oltre Euro 1.000.000 (Iva esclusa)


ART. 14 Elenco operatori economici

ART. 15 Rotazione

ART. 16 Commissione di gara

ART. 17 Commissione di aggiudicazione nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

ART. 18 Rinvio ed entrata in vigore



CAPO I

Delle acquisizioni di lavori, beni e servizi

Art. 1


Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi per conto della Agenzia e mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Agenzia.
2. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, par condicio, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. I responsabili preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano, in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per lavori, forniture e servizi.
2. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifica struttura gestionale in cui si articola l'attività dell'Agenzia, e nei casi di competenza condivisa fra più strutture gestionali, spetta al Direttore Generale l'individuazione del soggetto competente.
3. Il soggetto competente provvede, in relazione alle esigenze della propria struttura:
 - a. all'adesione diretta a convenzioni ai sensi dell'art. 26 c. 3 della L. 488/99 nonché al ricorso agli accordi quadro ai sensi dell'art. 2 c. 225 della L. 191/09;
 - b. all'adesione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);
 - c. all'espletamento della procedure di individuazione del contraente per i seguenti affidamenti:
tutte le forme di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) e le procedure di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;
procedure di somma urgenza;



4. Il Responsabile del Servizio SUA provvede all'espletamento della procedure di individuazione del contraente per tutte le altre strutture gestionali della Agenzia, con eccezione degli affidamenti di competenza degli altri dirigenti ai sensi del precedente comma 3, nel rispetto delle modalità di cui al presente regolamento di funzionamento della SUA.

5. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea in materia di ricorso a convenzioni ex art. 26 c. 3 della L. 488/99 e di quella dettata dal presente regolamento, per quanto concerne la titolarità e la responsabilità connesse alle diverse procedure di aggiudicazione.

Art. 3

Attività dei Responsabili delle strutture gestionali

1. Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di individuazione del contraente devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare.

2. La determinazione a contrattare individua quale metodo d'individuazione del contraente la procedura aperta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia di tutela della concorrenza e di trasparenza procedurale.

3. La determinazione a contrarre motiva esplicitamente il ricorso alla procedura ristretta e alla procedura negoziata, in presenza di comprovate motivazioni legate alla natura dell'appalto, al mercato di riferimento o a particolari esigenze di urgenza.

4. Con la stessa determina a contrarre il responsabile approva, per le procedure di propria competenza, i progetti tecnici, il bando di gara e il relativo disciplinare di gara, ovvero, nel caso di procedure ristrette o negoziate, la lettera di invito.

5. Per tutte le procedure il Responsabile preposto ha competenza esclusiva in merito a quanto segue:

- a. nomina del RUP del lavoro/servizio/fornitura;
- b. redazione, verifica e approvazione del progetto;
- c. (eventuale) adozione della determinazione a contrattare;
- d. sottoscrizione del relativo bando/lettera d'invito;
- e. nomina del Presidente, dei componenti del Seggio di gara nonché della Commissione Giudicatrice e dei verbalizzanti;
- f. cura le varie fasi della procedura di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- g. effettua l'aggiudicazione, con apposita determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata, dal RUP o dalla commissione di gara, la proposta di aggiudicazione;



- h. cura le comunicazioni ai concorrenti ex art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i. effettua la verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità economico e finanziaria, tecniche e professionali, tramite controlli presso gli uffici di competenza;
- j. provvede alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- k. cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo la normativa vigente;
- l. sottoscrizione del contratto da stipulare con l'aggiudicatario definitivo e gestione integrale del successivo rapporto contrattuale con il medesimo, comprese tutte le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti pubblici e all'ANAC relative al contratto;
- m. cura degli adempimenti previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- n. adesione diretta a convenzioni ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 23/12/98, nonché agli accordi quadro ex L. 191 del 23/12/99;
- o. adesione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).

Art. 4

Responsabile del procedimento

- 1. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la medesima unità organizzativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del Codice dei contratti e s.m.i..
- 2. Il RUP, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:
 - a) propone i requisiti di partecipazione tecnico professionali ed economico finanziari degli operatori economici;
 - b) propone, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi.
 - c) cura la redazione e l'approvazione della documentazione tecnica comprensiva del capitolato speciale d'appalto.
 - d) propone la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'ANAC di una lista di candidati, ai sensi dell'art 77, comma 3 del Codice;
 - e) nella fase dell'affidamento, si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;



- f) nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo si occupa della verifica della congruità delle offerte;
- g) propone la eventuale necessità di struttura di supporto;
- h) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, verifica la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice;
- i) attiva l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti ;
- j) cura le comunicazioni ai concorrenti ex art. 76 del Codice dei Contratti;
- k) dopo la proposta di aggiudicazione, effettua la verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico e finanziaria, tecniche e professionali, tramite controlli presso gli uffici di competenza;
- l) cura la pubblicazione dei dati sul sito dell'Agenzia per l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 5

Contratti sotto soglia

1. In conformità a quanto espressamente previsto dagli artt 35 e 36 Codice dei contratti e s.m., e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Agenzia può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto disciplinato dagli articoli successivi del presente Regolamento.
2. Resta salva la facoltà di procedere agli acquisti necessari anche mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali, in via obbligatoria e preferenziale alle modalità di cui alle precedenti lettere.


Art.6

Casi di esclusione di ricorso al Mepa

1. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa):

laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso;

nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul Mepa e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a 1.000 euro nonché per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale;



2. I contratti non stipulati ricorrendo al Mepa possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il Mepa stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto.

3. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate dalle Centrali regionali o da Consip, laddove più favorevoli.

Art. 7

Acquisizioni di valore entro Euro 1.000.00 (Iva esclusa)

1. Per affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00 l'Agenzia potrà procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
2. La valutazione, caso per caso, spetta al Responsabile del servizio per il quale si procede all'acquisto e/o al RUP, all'uopo incaricato, che ne dovrà dare sinteticamente conto nella determinazione a contrarre.
3. Negli acquisti di cui al presente articolo l'acquisizione potrà essere effettuata anche con il criterio del minor prezzo.
4. Non si effettuano, in particolare, procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal codice dei contratti e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti :
 - a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere dettagliatamente motivata nell'atto tramite il quale si affida il lavoro e/o il servizio o si acquista la fornitura. Del pari al fine di assicurare la massima trasparenza, si dovrà dar conto nella determina di aggiudicazione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, dalla congruità del prezzo in relazione alla qualità della prestazione.
6. L'Agenzia, tramite il RUP appositamente designato, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 Codice dei contratti e s.m.i.
7. Qualora il Responsabile e/o il RUP valuti di procedere all'acquisizione previa negoziazione con più fornitori, acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.




8. Il RUP procede autonomamente all'acquisizione del DURC nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art.8

Acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.000 ed inferiore ad Euro 40.000

1. Per affidamenti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.000 ed inferiore ad Euro 40.000, da esperire obbligatoriamente sul Mepa (ai sensi dell'art 1 commi 449 e 450 L.n. 296/2006) l'Agente potrà procedere ad affidamento diretto, **anche senza previa** consultazione di due o più operatori economici sino ad un massimo di quattro o per i lavori in amministrazione diretta.
2. La valutazione, caso per caso spetta al Responsabile del servizio per il quale si procede all'acquisto e/o al RUP, all'uopo incaricato, che ne dovrà dare sinteticamente conto nella determinazione a contrarre.
3. Negli acquisti di cui al presente articolo l'acquisizione potrà essere effettuata anche con il criterio del minor prezzo.
4. Non si effettuano in particolare procedure di affidamento al prezzo più basso nei casi vietati dal codice dei contratti e in particolare per i servizi nei quali il peso della manodopera sia superiore al 50% (servizi ad alta intensità di manodopera), mentre può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti :
- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere dettagliatamente motivata nell'atto tramite il quale si affida il lavoro e/o il servizio o si acquista la fornitura. Del pari al fine di assicurare la massima trasparenza, si dovrà dar conto nella determina di aggiudicazione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in relazione alla qualità della prestazione.
6. L'Agente, tramite il RUP appositamente designato, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 Codice dei contratti e s.m.i..
7. Qualora il Responsabile e/o il RUP valuti di procedere all'acquisizione previa negoziazione con più fornitori, acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.



8. Il RUP procede autonomamente all'acquisizione del DURC nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art.9

Affidamenti di beni e/o servizi oltre Euro 40.000 e inferiore ad Euro 209.000 (Iva esclusa)

1. Per gli affidamenti di servizi e beni di importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiore almeno ad Euro 209.000 (IVA esclusa), l'Agenzia, procederà, tramite procedura negoziata da esperirsi sul Mepa, di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.
2. L'affidamento è consentito se trattasi di approvvigionamenti inseriti nei piani programmatici, ovvero autorizzati dalla Direzione, sulla base di preventivo esame delle richieste di approvvigionamento e relativo nulla osta/assenso.
3. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dal Responsabile competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

Art.10

Affidamenti di beni e/o servizi oltre Euro 209.000 (Iva esclusa)


1. Per gli affidamenti di servizi e beni di importo superiore Euro 209.000 (IVA esclusa), l'Agenzia, procederà, tramite procedura ordinaria, secondo le prescrizioni contenute nel Codice dei contratti e s.m.i.

Art.11

Affidamenti di lavori oltre Euro 40.000 e inferiore ad Euro 150.000(Iva esclusa)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad Euro 40.000 ed inferiore ad Euro 150.000 (IVA esclusa), l'Agenzia procederà tramite procedura negoziata tramite consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.
2. L'affidamento è consentito se trattasi di approvvigionamenti inseriti nei piani programmatici, ovvero autorizzati dalla Direzione, sulla base di preventivo esame delle richieste di approvvigionamento e relativo nulla osta/assenso.
3. Il perfezionamento del contratto avviene a mezzo atto dirigenziale predisposto dal Responsabile competente e successiva sottoscrizione del medesimo in via elettronica.

Art. 12



Affidamenti di lavori oltre Euro 150.000 (Iva esclusa) e inferiore ad Euro 1.000.000 (Iva esclusa)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad Euro 150.000 (Iva esclusa) e inferiore ad Euro 1.000.000 (Iva esclusa), l'Agenzia procederà tramite procedura negoziata tramite consultazione, ove esistenti, di quindici operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 13

Affidamenti di lavori oltre Euro 1.000.000 (Iva esclusa)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad Euro 1.000.000 (Iva esclusa), l'Agenzia procederà tramite procedura ordinaria, secondo le prescrizioni contenute nel Codice dei contratti e s.m.i.

Art. 14


Elenco operatori economici

1. L'individuazione degli operatori economici da parte dell'Agenzia, da inserire in apposito elenco, da aggiornarsi almeno con frequenza annuale, distinto per lavori, servizi e forniture, avviene tramite avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
2. L'elenco degli operatori economici riferiti ai servizi ed alle forniture si intende riservato a quelle categorie non presenti sul Mepa nonché riferito agli acquisti di beni servizi per importo non superiore ad Euro 1.000.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dall'Ente, se compatibili con il codice dei contratti.

Art. 15

Rotazione

1. La finalità della rotazione è quella di assicurare l'alternanza degli affidamenti.



2. Il principio di rotazione è da intendersi riferito sia agli inviti che agli affidamenti.
3. Non potrà essere invitato l'operatore economico invitato già per due volte consecutive, per la stessa categoria di lavori, servizi, forniture.
4. Non potrà essere invitato per cinque volte consecutive l'operatore economico che è risultato aggiudicatario per due volte per la stessa categoria di lavori, servizi, forniture.
5. Nell'ipotesi in cui, a seguito di gara informale l'aggiudicazione si sia conclusa in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni o affidatario del servizio occorre verificare che nel giudizio comparativo tra le offerte non abbia inciso la pregressa esperienza specifica maturata dallo stesso operatore come aggiudicatario della stessa Agenzia.

Art. 16

Commissione di gara

1. Nelle gare indette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata alla Commissione Aggiudicatrice, così come individuato dal successivo articolo 17.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Commissione è composta, nell'ambito di ciascun Servizio competente in merito al procedimento di gara specifico, dal personale interno.
4. La nomina verrà effettuata dal Dirigente competente in merito al procedimento di gara specifico.

Art. 17

Commissione di Aggiudicazione nelle procedure

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. La Commissione Giudicatrice è composta in base alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016. I commissari sono scelti dal Responsabile del Servizio SUA, con le modalità previste dall'art. 77, comma 3, Codice dei contratti.
2. Nell'ipotesi di appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie o che non presentino particolare complessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 comma 3, è facoltà del





Responsabile del Servizio SUA scegliere i commissari secondo i criteri indicati dal precedente articolo 11.

3. In caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o che non presentino particolare complessità, ai sensi dell'art. 77 comma 3, la Commissione Giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, pari a cinque.

4. I componenti sono individuati come di seguito:

- a. il Presidente, tra i Dirigenti della Agenzia;
- b. da n. 2 o 4 componenti/commissari designati tra funzionari, appartenenti alla categoria D, della Regione Puglia, Città Metropolitana nonché tra i Comuni., da n. 1 dipendente della Agenzia, appartenente alle categorie D o C – segretario verbalizzante.

5. I componenti devono possedere l'esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, o tra professionisti esterni nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. La nomina della Commissione giudicatrice verrà effettuata dal Responsabile della SUA, o dal Dirigente/funzionario competente in merito al procedimento di gara specifico di cui all'art 14 comma 3, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente /funzionario selezionato quale componente della Commissione di gara non potrà ricoprire analogo incarico per due commissioni di gara nel corso dell'anno, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche, presenti in numero esiguo tra il personale della Agenzia.

8. I componenti non devono aver svolto, né possono svolgere, un'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

9. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, e a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara, dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Art. 18

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme di rango superiore. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica in via diretta la normativa sovra-ordinata.